II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 1969

relativa alle spese supplementari di essiccazione per cereali presi in consegna dall'organismo d'intervento olandese nella campagna 1969/1970

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(69/378/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d),

considerando che in data 1° settembre 1969 il Regno dei Paesi Bassi ha informato la Commissione del suo intento di procedere all'essiccazione di 10.000 tonnellate d'orzo prese in consegna dal suo organismo d'intervento, e ciò per ridurre al 13,5 % il tasso di umidità di tale cereale;

considerando che nei Paesi Bassi il raccolto d'orzo 1969 sarà probabilmente superiore a quello dell'anno precedente; che, specie nel nord del paese, tale raccolto si è svolto in condizioni climatologiche sfavorevoli;

considerando che i quantitativi d'orzo del raccolto 1969 offerti all'intervento già raggiungono il volume globale accolto nella campagna precedente; che prevedibilmente una parte dell'orzo del nuovo raccolto dovrà essere immagazzinata per un periodo prolungato e che, per consentire il magazzinaggio in condizioni ottimali, è necessario procedere ad un'essiccazione dei cereali in causa onde ridurne il tasso d'umidità al 13,5 % ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 787/69 è constatata la necessità di procedere, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2, all'essiccazione di 10.000 tonnellate d'orzo in possesso dell'organismo d'intervento olandese.

---

[1] GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.

Articolo 2

Diecimila tonnellate d'orzo del raccolto 1969 vengono essiccate fino ad un tasso d'umidità del 13,5 %.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1969

che concede un contributo del Fondo sociale europeo alla Repubblica federale di Germania per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate da «Knappschaften»

(Fascicoli FSE nn. 4085, 6521, 6582, 6624, 6668, 6717, 6785, 6815)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(69/379/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato per ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

vista la richiesta del 16 dicembre 1964, nonché le richieste del 15 giugno e 14 dicembre 1965, 15 giugno e 6 dicembre 1966, 1° giugno e 14 dicembre 1967 e 29 maggio 1968, presentate dalla Repubblica federale di Germania al fine di ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione per un importo complessivo di DM 2.115.792,49,

vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 [4],

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 10 luglio 1969,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico delle «Knappschaften» indicate qui di seguito, appartenenti al gruppo delle «Knappschaften» iscritte nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del suddetto regolamento:

Ente	*Importo richiesto*	
Aachener Knappschaft	DM	80.209,64
Hannoversche Knappschaft	DM	161.250,66
Hessische Knappschaft	DM	37.755,73
Niederrheinische Knappschaft	DM	72.815,37
Ruhrknappschaft	DM	1.653.567,05
Saarknappschaft	DM	67.269,54
Süddeutsche Knappschaft	DM	42.924,50

---

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

[2] GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.

[3] GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

[4] GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.